



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

Prot. n. 4847 del 3/03/2015

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTA la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di recepimento della direttiva 2009/128/CE, ed in particolare l'articolo 12, comma 5;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 luglio 2013, n. 14799, con il quale è stato istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

VISTO il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute del 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2014;

VISTO, in particolare, il paragrafo A.3.3 del Piano d'Azione Nazionale che stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Consiglio tecnico-scientifico, adotta un apposito decreto per individuare le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che devono essere sottoposte a controllo funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al paragrafo A.3.2 dello stesso Piano d'Azione Nazionale;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio tecnico-scientifico del 26 novembre 2014, nella quale è stata approvata la proposta riguardante l'individuazione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari da sottoporre a controllo funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al paragrafo A.3.2 del Piano d'Azione Nazionale ed una più puntuale classificazione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in uso, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016;

CONSIDERATO che per talune attrezzature non è stata ancora definita una metodologia standardizzata per lo svolgimento del relativo controllo funzionale;

RITENUTO opportuno approvare la proposta del Consiglio tecnico-scientifico, riguardante l'aggiornamento dell'elenco delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari riportate al punto A.3.2 del Piano d'Azione Nazionale, per le quali il controllo funzionale deve essere effettuato entro il 26 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e l'individuazione delle attrezzature da sottoporre a controllo



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al medesimo paragrafo A.3.2 del Piano d'Azione Nazionale;

D E C R E T A

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente decreto individua le diverse scadenze per il controllo funzionale al quale dovranno essere sottoposte le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, fatta eccezione per le attrezzature esonerate, individuate al punto A.3.4 del Piano d'Azione Nazionale, che si riportano di seguito:

- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.

Articolo 2

(Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2018)

1. Devono essere sottoposte al controllo funzionale, entro il 26 novembre 2018, le seguenti attrezzature:
 - a) irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;
 - b) irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.
2. I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.

Articolo 3

(Attrezzature per le quali non si dispone di procedure tecniche standardizzate per il controllo funzionale)

1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro tre mesi dalla definizione della metodologia standardizzata per il controllo funzionale, sono approvate le relative procedure tecniche ed è



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

determinata la data entro la quale deve essere effettuato il primo controllo funzionale per le seguenti attrezzature:

- a) attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari in forma solida o granulare (es.: impolveratrici, microgranulatori);
 - b) barre umettanti;
 - c) attrezzature per la distribuzione/iniezione di prodotti fitosanitari nel terreno (es. fumigatrici);
 - d) attrezzature per il trattamento/concia meccanizzata delle sementi;
 - e) dispositivi termo-nebbiogeni (cd. fogger).
2. Le attrezzature di cui alle lettere a), b), c), e d) devono essere sottoposte ai controlli funzionali successivi ad intervalli non superiori a sei anni, analogamente a quanto previsto per le attrezzature riportate all'articolo 2.
3. I dispositivi indicati alla lettera e) devono essere sottoposti ai controlli funzionali successivi ad intervalli non superiori a tre anni, analogamente a quanto previsto per le attrezzature riportate all'articolo 4.

Articolo 4

(Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016)

1. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, diverse da quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3, devono essere sottoposte a controlli funzionali periodici, di cui il primo entro il 26 novembre 2016.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, l'intervallo tra i controlli di cui al comma 1, non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.
3. L'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del Piano d'Azione Nazionale è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Ministero, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Capo Dipartimento
F.to Giuseppe Blasi



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

Allegato I

Elenco, non esaustivo, delle attrezzature utilizzate, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, per la distribuzione di prodotti fitosanitari

Il seguente elenco sostituisce quello inserito al paragrafo A.3.2 del Piano d'Azione Nazionale:

A1) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree)

- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

A2) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee)

- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
- irroratrici con calate;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.

A3) Macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette

- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, come le barre carrellate;
- irroratrici portate dall'operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

A4) Altre macchine irroratrici

- irroratrici montate su treni;
- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore.